



COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.10.2016
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	4
ART. 3 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE	4
ART. 4 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE	4
ART. 5 - COORDINAMENTO GESTIONALE	5
ART. 6 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	5
TITOLO II RISCOSSIONE E RIMBORSO	6
ART. 7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO	6
ART. 8 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI	6
ART. 9 - RATEAZIONI	6
ART. 10 – INADEMPIMENTO DI LIEVE ENTITÀ	7
ART. 11 – IMPORTI MINIMI	7
ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 13 - INESIGIBILITÀ	8
ART. 14 - RIMBORSI	8
ART. 15 - ACCOLLO	8
ART. 16 - COMPENSAZIONE	9
ART. 17 - INTERESSI	9
TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO	9
ART. 18 - LE IPOTESI DI INTERPELLO	9
ART. 19 - CONTENUTO DELL’ISTANZA	9
ART. 20 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA	10
ART. 21 - RISPOSTA ALL’ISTANZA	10
ART. 22 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA	10
TITOLO IV – RAVVEDIMENTO, ESIMENTI E DEFINIZIONE AGEVOLATA	11
ART. 23 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE	11
ART. 24 - ESIMENTI	12
ART. 25 - DEFINIZIONE AGEVOLATA	12
TITOLO V – AUTOTUTELA	12
ART. 26 - POTERE DI AUTOTUTELA	12
ART. 27 - ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA	12
ART. 28 - AUTOTUTELA PARZIALE	13
TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
ART. 29 - AMBITO DI APPLICAZIONE	13

ART. 30 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE	13
ART. 31 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	14
ART. 32 - ESITO DEL CONTRADDITTORIO	14
ART. 33 - PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA	15
ART. 34 - INADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE	15
TITOLO VII - RECLAMO E MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	15
ART. 35 - AMBITO DI APPLICAZIONE	15
ART. 36 - EFFETTI DEL RECLAMO	16
ART. 37 - ESAME DEL RECLAMO	16
ART. 38 - ESITO DELLA MEDIAZIONE	16
ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE	17
ART. 40 - INADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE	17
ART. 41 - CONTROVERSIE DI RIMBORSO	17
TITOLO VIII - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	17
ART. 42 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate del Comune nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Le entrate del Comune ricomprendono i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni e i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale o produttive, le sanzioni amministrative, e tutte le altre entrate di spettanza dell'ente ad esclusione dei trasferimenti provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici.
3. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Applicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto non derogate da una specifica disciplina prevista dai regolamenti delle singole entrate.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente a sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed abroga le precedenti disposizioni in materia.

Art. 3 - Modalità organizzative

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione delle entrate comunali, anche di natura tributaria, possono essere effettuate, anche disgiuntamente, nelle forme di legge e in particolare:
 - a) direttamente dall'Ente,
 - b) in associazione con altri Enti locali,
 - c) in affidamento mediante convenzione,
 - d) in concessione a terzi.

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. La Giunta comunale nomina per ogni tributo il Funzionario responsabile, al quale sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta individua altresì il soggetto che sostituisce il Funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
2. I Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente sono indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al Responsabile sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione dell'entrata, ivi comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni e sottoscrive i relativi atti. Il Funzionario responsabile individua il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90. Sottoscrive le risposte alle istanze di interpello, gli atti concernenti l'accertamento con adesione e la mediazione, esercita i poteri di autotutela, autorizza le rateazioni, dispone i rimborsi.

4. Il Responsabile trasmette al servizio finanziario copia della documentazione relativa all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
5. Qualora la gestione dell'entrata sia affidata a terzi con rilevanza esterna, il soggetto affidatario deve nominare all'interno della propria struttura il Responsabile dell'entrata, comunicandone le generalità al Comune. Qualora l'affidamento comprenda la riscossione dell'entrata l'affidatario è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente. Il Comune nomina un Referente interno dell'entrata, con il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi dell'affidatario.
6. Il Responsabile dell'entrata può richiedere il parere preventivo del Segretario Comunale prima di accordare, in autotutela o nelle procedure di accertamento con adesione e di conciliazione, giudiziale riduzioni nelle somme già accertate superiori a € 20.000,00 a titolo di tributo. Il parere è vincolante e si intende assentivo qualora non sia reso entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Coordinamento gestionale

1. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si coordinano con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per verificare l'andamento delle entrate in relazione alle previsioni di bilancio e per definire le attività utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.
2. Gli uffici comunali collaborano con l'ufficio tributario, fornendo tempestivamente, a richiesta, atti, dati e informazioni.
3. I soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del rilascio di autorizzazioni per occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne periodica comunicazione almeno trimestrale all'ufficio tributario.

Art. 6 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune collabora con il contribuente e ne agevola gli adempimenti.
2. Non può essere richiesta documentazione già in possesso degli uffici del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
3. Le notificazioni al contribuente sono eseguite da soggetto a ciò abilitato nelle forme previste dalla legge, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Ufficio comunale. Qualora la legge lo preveda, le notificazioni possono essere fatte anche tramite PEC. Le spese postali e di notifica sono poste a carico dei destinatari.
4. Le comunicazioni dirette al contribuente sono eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante PEC, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal contribuente, o comunque nelle forme ritenute più opportune a consentire la piena conoscenza del destinatario e a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
5. Le notificazioni al Comune devono essere compiute nelle modalità stabilite dalla legge.
6. Le istanze o le comunicazioni dirette al Comune possono essere presentate mediante deposito diretto presso la sede del Comune, con raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante PEC. I soggetti residenti all'estero possono anche avvalersi della posta elettronica semplice, all'indirizzo dell'Ufficio tributi indicati sul sito WEB istituzionale del Comune.

TITOLO II RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Le somme spettanti al Comune sono versate con le modalità previste dalla legge o dai regolamenti relativi alle singole entrate o, in mancanza, nelle forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune stabilisce autonomamente i termini per il versamento dei propri tributi o delle proprie entrate, salvo che ciò sia espressamente riservato alla legge.

Art. 8 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Il mancato pagamento di somme di natura non tributaria è contestato al debitore in forma scritta, indicando tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione di quanto dovuto.
2. I provvedimenti di accertamento, recupero o di irrogazione delle sanzioni relativi a entrate tributarie devono rispettare tutti i requisiti di forma e di contenuto stabiliti dalla legge.
3. Il Responsabile dell'entrata segnala periodicamente all'Ufficio competente, a cadenza almeno bimestrale, l'elenco degli insoluti qualora ne conseguano particolari adempimenti, come la sospensione nell'erogazione del servizio o la decadenza da concessioni o autorizzazioni.

Art. 9 - Rateazioni

1. I debitori in comprovate difficoltà economiche possono presentare motivata istanza di rateazione sino a quando non siano iniziate le procedure di esecuzione forzata, a condizione e che non abbiano evidenziato morosità in precedenti rateazioni.
2. La situazione di difficoltà economica può derivare in particolare: da difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa; da calamità naturali; da problemi di salute del debitore o dei propri familiari; da impedimenti allo svolgimento della normale attività lavorativa; dallo stato di disoccupazione, messa in mobilità o in cassa integrazione.
3. L'istanza deve specificare la natura e il titolo del debito e il motivo per il quale si chiede la rateizzazione. All'istanza deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare la situazione di difficoltà economica.
4. L'Ufficio verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata; può richiedere al contribuente chiarimenti o ulteriore documentazione integrativa.
5. Il provvedimento è comunicato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione dei chiarimenti o della documentazione aggiuntiva richiesta.
6. Il provvedimento che accorda la rateazione specifica il numero e la scadenza delle rate, nonché l'ammontare degli interessi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il debito complessivo deve essere superiore a € 40000;
 - b) la rateazione ha la durata massima di dodici mesi;
 - c) le rate sono di importo non inferiore a 100,00 € con arrotondamento all'unità di euro, con scadenza nell'ultimo giorno del mese.
7. Sussistendo situazioni di particolare gravità, comprovate da apposita relazione del servizio sociale o risultanti da verifiche svolte dall'ufficio, il responsabile può concedere rateizzazioni anche se emergono morosità relative a precedenti rateazioni e in deroga ai commi 6 e 7, con rateazione comunque non superiore a 36 mesi.
8. Il debitore decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero se abbia fornito false o mendaci dichiarazioni o documentazione non veritiera. La decadenza non si verifica nel caso di inadempimenti di lieve entità, come individuati all'articolo 10.
9. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni rispetto a quanto già

accordato.

10. Sono fatte salve le disposizioni di legge o regolamento che, per particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.

Art. 10 – Inadempimento di lieve entità

1. Costituisce inadempimento di lieve entità:
 - a) l'insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento del debito totale e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) il tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni;
 - c) il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, eseguito entro il termine di pagamento della rata successiva.
2. Nei casi previsti al comma precedente il Comune pone in riscossione a titolo definitivo l'eventuale frazione non pagata, i relativi interessi, nonché per le entrate tributarie la sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo.
3. Il Comune non procede alla riscossione ai sensi del comma 2 se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 11 – Importi minimi

1. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare e non sulle singole voci che la compongono.
2. Non è tenuto al versamento il contribuente che, per anno d'imposta, presenti un debito per IMU, o TASI o TARI non superiore € 5,00. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi di versamento, salvo quanto indicato nel regolamento dell'entrata.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, sia inferiore a Euro venti. Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione per almeno un biennio degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, sia inferiore a Euro venti.
5. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito per cui si agisce, maggiorato di sanzioni e interessi ed escluse spese di riscossione, è inferiore a Euro 50,00 euro.
6. Non si procede alla richiesta di ammissione del credito al passivo fallimentare o di altre procedure concorsuali, qualora il credito vantato dal Comune sia inferiore a € 300,00. Non si procede all'insinuazione tardiva per crediti inferiori a € 500,00.
7. Non è fissato alcun limite di somma per le entrate non tributarie. Il Responsabile dell'entrata può comunque fissare importi minimi per evitare l'antieconomicità dell'esazione.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, applicando anche le disposizioni contenute nel Titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, qualora la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

- b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione.
- 2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- 3. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio dopo che sia decorso inutilmente il termine di adempimento indicato nell'atto di contestazione o di accertamento. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, nei limiti di legge, contestualmente all'atto di contestazione o accertamento.
- 4. Qualora la pretesa dell'Ente sia stata contestata giudizialmente il Responsabile dell'entrata può sospendere la riscossione fino all'esito del contenzioso, dandone comunicazione al contribuente e all'autorità adita.

Art. 13 - Inesigibilità

- 1. Il Responsabile dell'entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare o esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo l'infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) antieconomicità della procedura in relazione all'importo messo in riscossione.
- 2. La certificazione di inesigibilità è corredata dalla documentazione relativa all'indagine condotta e alle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto.

Art. 14 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso dei tributi versati e non dovuti entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso di entrate non tributarie può essere richiesto entro il relativo termine prescrizione.
- 3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta in restituzione.
- 4. Il Responsabile del tributo o dell'entrata esamina la richiesta di rimborso e comunica al contribuente, nei termini di legge, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, indicando l'ammontare del rimborso e degli interessi, ovvero il diniego di rimborso.
- 5. Non si procede al rimborso d'ufficio delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore a € 5,00.
- 6. Le somme dovute a rimborso possono essere compensate anche parzialmente con crediti già scaduti vantati dal Comune, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 15 - Accollo

- 1. È ammesso l'accollo del debito altrui, senza liberazione del debitore originario.
- 2. Il debitore e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi che attesti l'avvenuto accollo e che indichi:
 - a) le generalità e il codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
 - b) la tipologia di entrata e l'ammontare oggetto di accollo.

Art. 16 - Compensazione

1. Il debitore può portare in detrazione dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze della medesima entrata versata per gli anni precedenti, senza interessi e purché non sia venuto meno il diritto al rimborso.
2. A tal fine deve essere presentata, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente:
 - a) le generalità e codice fiscale del debitore;
 - b) le somme dovute al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, in caso contrario, di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Se le somme a credito sono maggiori di quanto dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o ne può essere chiesto il rimborso.

Art. 17 - Interessi

1. Gli interessi di mora e di rateazione applicati alle entrate comunali, anche tributarie, sono computati al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono computati gli interessi di rimborso.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di rimborso decorrono dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 18 - Le ipotesi di interpello

1. Il contribuente può presentare istanza di interpello ordinario qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione giuridica di una fattispecie impositiva, riguardante tributi.
2. Può altresì presentare istanza di interpello antiabuso per conoscere se una determinata fattispecie possa rientrare nella disciplina sull'abuso del diritto, come delineata all'art. 10bis della l. 212/2000 (Statuto del contribuente).
3. Non rientrano nel diritto di interpello le questioni che richiedono valutazioni di fatto, stime economiche o accertamenti tecnici, come ad esempio la determinazione del valore di un'area fabbricabile o l'estensione delle superfici rilevanti per il prelievo sui rifiuti.
4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari correlati alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Art. 19 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve recare la denominazione di "Istanza di interpello" e specificare se si tratti di interpello ordinario o antiabuso. Deve inoltre contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale oggetto dell'istanza;

- c) le disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Il Comune invita il contribuente a regolarizzare l'istanza che sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui sia stata effettuata la regolarizzazione.
 4. L'istanza è inammissibile e inefficace se:
 - a) non si qualifica in maniera espressa e inequivoca quale istanza di interpello;
 - b) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - c) è presentata dopo che sia stato posto in essere il comportamento o sia stata data attuazione alla norma oggetto di interpello;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza normativa di cui all'articolo 18, o se si richiedono valutazioni di fatto o accertamenti tecnici;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente abbia già ottenuto un parere, salvo che nell'istanza siano indicati nuovi e rilevanti elementi di fatto o di diritto;
 - f) riguarda questioni per le quali alla data di presentazione dell'istanza siano state già avviate attività istruttorie o di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente non abbia regolarizzato l'istanza nel termine prescritto dal comma 3.

Art. 20 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, può essere presentata dal contribuente o dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 21 - Risposta all'istanza

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, è comunicata all'istante entro novanta giorni nel caso di interpello ordinario o entro centoventi giorni nel caso di interpello antiabuso, decorrenti dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Comune.
2. Ai fini del rispetto dei predetti termini vale la data di invio della risposta, a prescindere da quando la stessa giunge al destinatario.
3. Il Comune può richiedere al contribuente, per una sola volta, di integrare la documentazione allegata qualora non consenta di fornire una risposta. La richiesta interrompe il termine di cui al primo comma che inizia a decorrere da capo dal giorno in cui perviene al Comune la documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza ove ne ricorrano i presupposti di legge.
4. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune stesso.

Art. 22 - Efficacia della risposta

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

2. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie indicata nell'istanza di interpello, salvo intervengano modifiche normative rilevanti.
3. La mancata risposta ad istanze ammissibili e complete nei termini di cui all'articolo 21 equivale ad assenso tacito alla soluzione prospettata dal contribuente.
4. Sono nulli gli atti emanati in difformità della risposta, espressa o tacita, fornita dal Comune.
5. Il Comune può rettificare la propria risposta, espressa o tacita, con valenza esclusivamente per i comportamenti successivi dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili in sede giudiziale.

TITOLO IV – RAVVEDIMENTO, ESIMENTI E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Art. 23 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta se il contribuente provvede a regolarizzare errori od omissioni prima che la violazione sia stata constatata o prima che abbiano avuto inizio accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione non è impedita da attività di accertamento o istruttorie relative ad annualità o a cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione.
2. A tal fine il contribuente, nei termini di cui al comma 3, deve:
 - a) se del caso, presentare la dichiarazione omessa in tutto o in parte, rettificare la dichiarazione infedele o rispondere ai questionari o alle richieste istruttorie inviate dall'ente;
 - b) versare le somme dovute a titolo di tributo o maggior tributo, di interessi e di sanzione; nella TARI il ravvedimento dell'illecito dichiarativo si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso di liquidazione.
3. Il contribuente titolare più posizioni imponibili (ad es. più immobili posseduti o detenuti) che intende regolarizzare l'omesso pagamento soltanto per taluna di esse deve indicare le posizioni a cui fa riferimento. In mancanza di indicazione e se non è agevole individuare le posizioni regolarizzate, l'imputazione è fatta considerando il debito complessivo per ciascuna posizione, anche se relativo a più periodi di imposta, e procedendo in ordine decrescente di importo.
4. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza;
 - b) ad un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- e) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene prima che il Comune abbia iniziato le attività di cui al primo comma.
5. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione si applica separatamente per ogni annualità.

Art. 24 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Art. 25 - Definizione agevolata

1. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari e alle richieste istruttorie inviate dal Comune sono ridotte ad un terzo di quanto irrogato se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente dichiara formalmente di non voler sollevare contestazioni ed effettua il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
2. La definizione agevolata non si applica nel caso di avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento.

TITOLO V – AUTOTUTELA

Art. 26 - Potere di autotutela

1. Il Funzionario responsabile può procedere, su istanza o d'ufficio:
 - a) all'annullamento totale o parziale degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla sospensione dell'esecuzione dell'atto sino alla sentenza di primo grado.
2. Il provvedimento è redatto per iscritto ed è comunicato al destinatario e, pendendo ricorso, all'organo giudiziario.
3. E' in particolare annullato l'atto nei casi di:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione per il medesimo presupposto;
 - e) avvenuto pagamento del debito;
 - f) spettanza di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negate.

Art. 27 - Esercizio dell'autotutela

1. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, o se vi è pendenza di giudizio, o se il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale.
2. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela se è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, che abbia statuito sul merito dell'obbligazione.

3. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva e si estende agli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, salvo non si sia verificata decadenza. La revoca ha invece decorrenza dalla data di emissione dell'atto in autotutela.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 28 - Autotutela parziale

1. In caso di annullamento o revoca parziale dell'atto, anche in pendenza di ricorso, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 25 e alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso a spese compensate.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
3. Non costituisce autotutela parziale la proposta fatta dal Comune nel corso della procedura di accertamento con adesione, di mediazione o ai fini della conciliazione giudiziale.

TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29 - Ambito di applicazione

1. Al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e di prevenire e ridurre il contenzioso, è istituito, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97, l'accertamento con adesione per i tributi comunali.
2. L'accertamento con adesione è limitato alle procedure di accertamento per omessa o infedele dichiarazione dei tributi e limitatamente alle questioni relative a elementi di fatto o suscettibili di apprezzamento valutativo. In particolare può riguardare: il valore venale delle aree fabbricabili nell'IMU o nell'ICI; l'utilizzo e la tassabilità delle superfici nel prelievo sui rifiuti; l'estensione e la durata delle occupazioni abusive nella TOSAP o nel COSAP.
3. Sono escluse dall'istituto:
 - a) le ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento
 - b) le controversie di rimborso
 - c) le controversie relative a sole sanzioni e/o interessi
 - d) le questioni di diritto
 - e) le ipotesi nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale tien conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale controversia.
5. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in autotutela, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 30 - Procedimento su iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento e qualora si ravvisi l'opportunità di un contraddittorio l'Ufficio Comunale può inviare al contribuente un invito a comparire.
2. L'invito deve indicare:
 - a) il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento con adesione
 - b) gli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria
 - c) il giorno e del luogo della comparizione

- d) il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Non costituiscono invito ai sensi del presente articolo le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti o l'invio di questionari per acquisire dati e notizie.
 4. In caso di mancata comparizione del contribuente l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento e resta preclusa la presentazione di istanza di accertamento con adesione.

Art. 31 - Procedimento ad istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate attività di controllo o al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 30 può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito anche telefonico o informatico.
2. L'impugnazione in sede giudiziale dell'avviso preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero equivale a rinuncia all'istanza già presentata.
3. La presentazione di una valida istanza sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione in sede giudiziale nonché i termini per il pagamento del tributo. Tale effetto si estende agli eventuali coobbligati in solido.
4. Il contribuente può presentare la documentazione non conosciuta dall'Ufficio che ritenga rilevante ai fini della definizione dell'accertamento.
5. Qualora l'accertamento concerna il valore di un'area edificabile il contribuente deve presentare una perizia estimativa che indichi la valutazione dell'area per gli anni considerati. La perizia dovrà in particolare specificare: a) l'indice di edificabilità, l'indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e il rapporto di copertura per quelle produttive; b) gli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno. La perizia potrà essere sottoposta a valutazione di congruità da parte del Settore Urbanistica.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire, indicando la data e l'ora dell'incontro, o comunica il rigetto dell'istanza. Il contribuente può richiedere, entro la data già fissata, il differimento della comparizione. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 32 - Esito del contraddittorio

1. Lo svolgimento e l'esito del contraddittorio, che può articolarsi anche in più incontri, devono constare da verbale riassuntivo, sottoscritto da tutte le parti.
2. Se non si giunge a una definizione concordata sull'imposizione, il Comune trasmette entro dieci giorni copia del verbale al contribuente.
3. Nel caso di definizione concordata dell'imposizione il Comune redige l'atto di accertamento con adesione in duplice esemplare, sottoscritto dal Funzionario responsabile del Tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 33, comma 2.
4. L'atto indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo di legge, ragguagliato all'importo risultante della definizione del tributo. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione delle sanzioni si applica separatamente per ogni annualità.
5. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano complessivamente € 15.000,00, è

ammesso il pagamento in rate trimestrali uguali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00. Il versamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla definizione; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

Art. 33 - Perfezionamento della procedura

1. La procedura si perfeziona con il versamento da effettuare entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute in unica soluzione ovvero della prima rata.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta del versamento entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della procedura comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. L'intervenuta definizione non esclude accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Art. 34 - Inadempimento del contribuente

1. L'atto di adesione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura. In tal caso, il Comune notifica l'accertamento, se non ancora emesso, o lo pone in esecuzione.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di adesione già sottoscritto. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione e il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.
3. Nei casi di inadempimento di lieve entità di cui all'articolo 10, non si verificano gli effetti di cui ai due commi precedenti, ma quelli previsti dal suddetto articolo 10.

TITOLO VII - RECLAMO E MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 35 - Ambito di applicazione

1. Si applica l'istituto del reclamo e della mediazione, di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/92, alle controversie tributarie instaurate a decorrere dal primo gennaio 2016 e di valore non superiore a ventimila Euro, ad esclusione di quelle di valore indeterminabile.
2. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nelle controversie relative a sole sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Se un atto si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il ricorso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.
4. Nelle controversie di rimborso il valore è dato dall'importo del tributo richiesto in restituzione, al netto degli accessori. Se il rimborso si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il rimborso

riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.

Art. 36 - Effetti del reclamo

1. Per le controversie rientranti nell'articolo precedente il ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio Comunale invia al ricorrente una comunicazione che indica:
 - a) l'ufficio o il funzionario competente per la procedura di mediazione;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio presso il quale il contribuente può prendere visione degli atti.
3. Il ricorso non è procedibile in sede giudiziale per novanta giorni decorrenti dalla notifica al Comune. Nel medesimo termine si deve concludere la procedura della mediazione.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del Comune decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al predetto termine di novanta giorni si applica la sospensione nel periodo feriale (dall'1 al 31 agosto).

Art. 37 - Esame ed esito del reclamo

1. Qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione l'Ufficio comunale può formulare una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Per agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a comparire o a trasmettere memorie o documenti.
3. Il procedimento si conclude con:
 - a) il rigetto del reclamo, per inammissibilità o infondatezza;
 - b) l'accoglimento del reclamo e la conseguente rideterminazione in autotutela dell'atto reclamato; in tal caso il contribuente può fruire della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 28;
 - c) la definizione concordata della proposta di mediazione.
4. L'Ufficio comunale comunica al ricorrente l'esito del procedimento, specificandone le ragioni.

Art. 38 - Mediazione

1. La definizione concordata è formalizzata in apposito atto redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal Funzionario responsabile del Tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto di mediazione è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 39, comma 2.
2. L'atto di mediazione indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni, ridotte al trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, ragguagliato all'importo del tributo risultante dalla mediazione. La predetta riduzione non si applica alle sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

3. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione si applica separatamente per ogni annualità.
4. Se le somme dovute superano complessivamente € 15.000,00, l'interessato può richiedere il pagamento in rate trimestrali uguali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50000,00. Il versamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla definizione; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

Art. 39 - Perfezionamento della mediazione

1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute al Comune, in unica soluzione ovvero della prima rata, da effettuare entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di definizione concordata.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta del versamento della prima o unica rata entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della mediazione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'atto di mediazione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. La mediazione non esclude la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Art. 40 - Inadempimento del contribuente

1. L'atto di mediazione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di mediazione già sottoscritto. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione e il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà
3. Nei casi di inadempimento di lieve entità di cui all'articolo 10, non si verificano gli effetti di cui ai due commi precedenti, ma quelli previsti dal suddetto articolo 10.

Art. 41 - Controversie di rimborso

1. La mediazione relativa a controversie di rimborso si perfeziona con la sottoscrizione di un atto nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
2. L'atto costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

TITOLO VIII - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 42 - Conciliazione giudiziale

1. Nel caso di conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D. Lgs. 546/1992, le sanzioni amministrative, comprese quelle per omesso, insufficiente o ritardato versamento, sono ridotte:
 - a) al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la

Commissione Tributaria Provinciale;

- b) al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Regionale.
2. Se le violazioni riguardano più annualità la riduzione della sanzione si applica separatamente per ogni annualità.
 3. L'accordo o il processo verbale redatti in esito al procedimento conciliativo costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
 4. La conciliazione fa cessare gli effetti degli atti in contestazione.